

ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

IL SOGGETTO PROPONENTE

COMMA 2: I COMUNI UNICI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO

- Il soggetto proponente è il singolo comune o l'associazione dei comuni nelle forme individuate nel Capo V, artt. 30 e ss. del TUEL.
- Il soggetto proponente è l'unico destinatario dell'avviso e l'unico beneficiario del finanziamento.
- Il finanziamento verrà erogato esclusivamente a favore del comune o dell'associazione di comuni la cui proposta progettuale risulterà idonea. I comuni saranno gli unici titolari del finanziamento, gli unici responsabili dell'attuazione del progetto e saranno soggetti a rendicontazione nei confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 3: IL COMUNE PUO' PARTECIPARE SINGOLARMENTE...

- La proposta progettuale può essere presentata dal comune o dalle singole "circoscrizioni di decentramento comunale", come definite dall'art.16, comma 1, del TUEL, ai sensi del quale "i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune".
- Su ciascuna area tematica possono partecipare alternativamente il comune o la singola municipalità, come previsto dall'art. 1 comma 7.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 3: ... O IN FORMA ASSOCIATA

- Le forme associative, individuate nel Capo V, artt. 30 e ss. del TUEL, sono esclusivamente: convenzione tra comuni, consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, accordi di programma.
- La forma associativa deve essere già costituita al momento della partecipazione all'Avviso e può anche essere strumentale alla presentazione della proposta progettuale.
- In questi casi, il soggetto proponente sarà l'associazione dei comuni che dovrà presentare i documenti richiesti dall'art. 4 (Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento) dell'Avviso firmati dal legale rappresentante scelto.
- L'associazione di comuni avrà l'onere di rendicontazione.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 3: LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI

- La volontà di collaborare con gli enti pubblici o privati per l'attuazione del progetto è esclusivamente dei comuni.
- La modalità di formalizzazione della collaborazione può essere caratterizzata da diverse tipologie di rapporti (contrattuale, convenzionale, ecc.), a discrezione del comune.
- Nulla vieta che ciascun comune possa scegliere di coinvolgere un ente pubblico o privato già individuato da altri comuni. Non c'è un numero massimo di proposte progettuali a cui i soggetti pubblici o privati possono collaborare.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 4: IL COMUNE RIMANE L'UNICO TITOLARE DELLA PROPOSTA PRESENTATA

- Anche in caso di collaborazione, i comuni restano gli unici beneficiari del finanziamento e gli unici titolari delle proposte progettuali presentate. Gli enti pubblici o privati coinvolti potranno ricoprire solo il ruolo di partner/fornitore e non possono gestire quote di budget.
- Il comune che decida di avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati non può trasferire il finanziamento ricevuto (o parte di esso), né prevedere contributi forfetari o rimborsi spese.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 5: SOGGETTI CHE POSSONO COLLABORARE (PARTNER)

- COSA SONO I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: i servizi educativi per l'infanzia sono individuati dal Decreto legislativo n. 65/2017 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi con un'organizzazione molto flessibile, tra cui spazi gioco, centri per famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare). Ad esempio, lo studio pedagogico non è un servizio educativo per l'infanzia.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 5: SOGGETTI CHE POSSONO COLLABORARE (PARTNER)

- COSA VUOL DIRE "PARITARI": la nozione di scuola paritaria e la differenza tra scuole paritarie e non paritarie è definita dalla specifica normativa di settore vigente (legge 62 del 10 marzo 2000; decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006).
- L'avviso non vieta di collaborare anche con istituti scolastici esterni al territorio di riferimento. Tuttavia va tenuto in considerazione quanto descritto nella "Premessa" in relazione alla nozione di comunità educante e quanto previsto nei criteri indicati nella tabella di cui all'art. 8, in particolare B.
- GLI ENTI DEL TERZO SETTORE: "sono gli enti qualificabili come tali" ai sensi dell'articolo 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ad esempio le fondazioni).



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 6: L'ESPERIENZA DEVE ESSERE DI ALMENO TRE ANNI

- Il requisito dei tre anni di esperienza è basato su una valutazione delle attività realizzate nell'anno solare, da parte di un soggetto costituito almeno da 36 mesi.
- Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- La fusione è una mera modifica dell'atto costitutivo che non dissipa il bagaglio di esperienze precedenti.



ART. 1: Finalità dell'Avviso e soggetti proponenti

COMMA 7: QUANTE PROPOSTE PROGETTUALI POSSONO ESSERE PRESENTATE

- Il comune, se lo ritiene, può presentare fino ad un massimo di 3 proposte, in totale, ma non più di una proposta per ciascuna area.
- Ciascun progetto deve riferirsi esclusivamente ad una delle tre aree tematiche. Nel modulo C "Scheda di progetto e piano finanziario" deve essere indicato chiaramente quale è l'area tematica di riferimento del progetto.



ART. 2: Obiettivi generali, aree tematiche e risorse finanziarie programmate

COMMA 3: FONDI STANZIATI

- Ciascuna area tematica dispone di 5 mln.
- Qualora i fondi non si esauriscono il DIPOFAM può procedere alla riallocazione di tali risorse ai fini dello scorrimento delle graduatorie dei progetti nelle altre aree tematiche, così da assicurare il completo utilizzo delle risorse finanziarie nei limiti di quanto previsto dal comma 2.



ART. 2: Obiettivi generali, aree tematiche e risorse finanziarie programmate

COMMA 4: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER CIASCUNA PROPOSTA

- Il valore di ciascuna proposta deve essere compreso tra euro 50.000,00 e euro 350.000,00. Nel caso in cui il comune decidesse di presentare più proposte progettuali, l'importo di ciascuna proposta presentata deve essere compreso tra 50.000 e 350.000.
- L'importo del progetto deve essere definito analiticamente in funzione delle attività svolte. La corrispondenza tra il valore del piano finanziario e delle attività progettuali è oggetto di valutazione della Commissione.



ART. 3: Contenuto delle proposte progettuali e durata

CONTENUTO, ELEMENTI E DURATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- Il progetto presentato nella specifica area tematica deve riflettere i contenuti previsti nell'allegato 1 dell'Avviso.
- Gli elementi da inserire nella proposta progettuale sono analiticamente richiamati nel Modulo C "Scheda di progetto e piano finanziario".
- Sono escluse proposte di sola ricerca o di organizzazione di eventi.
- La durata non deve essere inferiore o superiore a 12 mesi.



ART. 4: Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

- Il singolo comune o i comuni in forma associata devono presentare:
 - la domanda di ammissione al finanziamento redatta utilizzando esclusivamente il modulo A)
 - il patto d'integrità, redatto utilizzando esclusivamente il modulo B)
 - scheda di progetto e piano finanziario predisposti utilizzando esclusivamente l'allegato modulo C).
- Nel caso di collaborazioni con enti privati, il soggetto proponente deve altresì presentare:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto di tali enti, da cui si evincano finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1 del presente Avviso
 - relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l'esperienza nell'area tematica per la quale si concorre.



Articoli 4 e 5: Cause di irricevibilità

CONTENUTO, ELEMENTI E DURATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- Sono irricevibili le domande progettuali:
 - presentate dopo 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso (oltre la data del 1° marzo 2021)
 - non inviate da una PEC istituzionale del soggetto proponente
 - non inoltrate all'indirizzo povertaeducativa@pec.governo.it
 - non protette da una password



Articoli 4 e 5: Cause di inammissibilità

- Sono inammissibili le proposte progettuali:
 - redatte senza aver utilizzato il modulo A), allegato all'Avviso
 - manchevoli anche solo di uno dei seguenti documenti:
 - patto d'integrità
 - scheda di progetto
 - piano finanziario
 - in cui il patto d'integrità, la scheda di progetto e il piano finanziario siano stati predisposti senza aver utilizzato i moduli B) e C), allegati all'Avviso
 - che non recano la firma elettronica del legale rappresentate del proponente o di un suo delegato
 - per le quali il soggetto proponente non trasmetta, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle domande risultate ricevibili, la password che consente l'apertura delle proposte progettuali, mediante PEC all'indirizzo povertaeducativa@pec.governo.it



Articoli 4 e 5: Cause di inammissibilità

- Solo nel caso in cui i comuni coinvolgano nel partenariato enti privati sono inammissibili le domande che non riportano in allegato:
 - la copia dell'atto costitutivo o dello statuto dal quale si evinca una corrispondenza delle finalità dell'ente con le aree tematiche descritte nell'allegato 1 dell'Avviso
 - una relazione delle attività che comprovi l'esperienza svolta negli ultimi tre anni nell'area tematica prescelta



ART. 5: Verifica di ricevibilità delle domande

COMMA 4: IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- L'avviso prevede il soccorso istruttorio nel caso in cui si renda necessario completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, anche se non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 5 gg., eventuale documentazione integrativa.



ART. 6: Commissione di ammissione e valutazione

COMMA 3: SONO RITENUTE AMMISSIBILI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

- La commissione ammette alla valutazione, tra le proposte RICEVIBILI trasmesse dal RUP, quelle che:
 - hanno la password di accesso inviata dal proponente entro 10 gg dalla pubblicazione dell'elenco delle proposte ricevibili
 - sono presentate utilizzando i formulari previsti, opportunamente firmati digitalmente dal rappresentante legale del proponente. Pertanto, il comune proponente in forma singola o associata deve presentare la domanda di ammissione (Modulo A), il patto di integrità (modulo B) e la scheda progettuale (modulo C)

